

di cui alla legge n. 214/2011 per particolari categorie di lavoratori, nei limiti di apposite risorse stabilite.

Comma 2-quater.

Modifica le condizioni anagrafiche per l'accesso alle disposizioni previgenti alla legge n. 214/2011 per quanto attiene il regime delle decorrenze, prevedendo altresì che la riduzione percentuale per l'anticipo al pensionamento non si applichi, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, con inclusione comunque dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione ordinaria.

Comma 2-septies.

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo non inferiore a quaranta anni.

Art. 6-bis. Clausola di salvaguardia

Comma 1.

Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di

tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Art. 16. Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

Comma 1.

Prevede la prosecuzione per l'anno 2012 degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 39/2009, nel programma di ricostruzione in Abruzzo.

Art. 18-bis. Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi

Comma 1.

Modifica l'articolo 21, comma 4 della legge n. 214/2011, demandando la cessazione degli organi degli enti previdenziali soppressi (Inpdap ed Enpals) alla data di adozione di specifici decreti, stabilendo che tali organi possano compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessino alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012.

Art. 29. Proroga di termini in materia fiscale

Comma 15.

Dispone la proroga al 16 luglio 2012, nel limite massimo di spesa di settanta milioni di euro, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova, Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera.

Comma 15-bis.

Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri "Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)" (G.U. n. 39 del 16-2-2012)

L'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012, se spettante nella misura intera, è pari a 135,43 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a 24.377,39 euro (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998).

L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 324,79 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 33.857, 51 euro.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2012, n. 26 "Regolamento riguardante le modalità di accesso al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)" (G.U. n. 70 del 23 marzo 2012).

Il regolamento è volto a definire le modalità di consultazione dei dati conservati nel SIOPE al fine di consentire alle amministrazioni interessate di confrontare i propri dati con quelli di altre amministrazioni, nonché di favorire l'individuazione delle procedure più congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo gestionale.

Possono accedere direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati:

- a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonché la programmazione degli interventi sul territorio;
- b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
- c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 gennaio 2012 "Determinazione, per l'anno 2012, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398" (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012).

Art. 1. Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2012 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2012, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al decreto di cui costituiscono

parte integrante.

Art. 2. Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3. Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 gennaio 2012 "Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011" (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2012)

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a +1,6 dal 1° gennaio 2011.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 è determinata in misura pari a + 2,6 dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- Decreto n. 63655 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 5 gennaio 2012 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2012)

Art. 1.

Dispone il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per tutti quei lavoratori che, successivamente alla introduzione delle c.d. finestre mobili e sulla base del monitoraggio realizzato dall'Inps, erano risultati esclusi dalla deroga in materia di decorrenza della pensione prevista per un massimo di 10.000 unità (di cui all'art. 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010) ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per il periodo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 dello stesso decreto.

Art. 2.

Si autorizza l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela al reddito ad un numero massimo di 677 lavoratori che abbiano i requisiti di cui al comma precedente e presentino domanda di pensionamento, nel limite di spesa di euro 4.724.951.

Art. 3.

Per l'anno 2011 tali oneri finanziari sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (G.U. n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276)

Art. 5. Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Comma 1.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. A tal fine viene rafforzata la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico. Tale decreto dovrà individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia ivi prevista.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici nonché la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

I risparmi così ottenuti a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sono riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali.

Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Comma 1.

Prevede l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per espressa previsione, tali istituti continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

Comma 1.

Si interviene sull'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231 recante alcune limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore riducendone da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima di utilizzo.

Comma 2.

Si introduce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento mediante l'utilizzo di strumenti telematici effettuandole in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni e dai loro enti di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.

Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria

Comma 1 e 2.

L'Imposta municipale propria è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata fino al 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.

Il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Comma 4.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, moltiplicatori che vanno da 160 a 55 a seconda della classificazione dell'immobile.

Art. 19. Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero

Comma 1.

Viene fissata a euro 100 l'imposta di bollo su estratti conto bancari e postali se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Si interviene inoltre sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale

pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013.

Comma 3.

La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta all'anno o alla chiusura del rapporto nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200.

Art. 21. Soppressione enti ed organismi

Comma 1.

L'Inpdap e l'Enpals sono soppressi dal 1° gennaio 2012 con conseguente attribuzione delle funzioni e della titolarità dei rapporti di lavoro all'Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Fino al 31 dicembre 2011, l'Inpdap e l'Enpals possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

Comma 2.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'Inps. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il trasferimento non riguarda le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi che costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: conseguentemente essi dovranno essere ricollocati in altra amministrazione, nello stesso ambito regionale; se questo non sarà possibile, potranno essere trasferiti anche in altra regione; se anche questa operazione non dovesse riuscire, percepiranno l'80% dell'ultimo stipendio per due anni, poi dovranno cessare il servizio. Nella rideterminazione della nuova pianta organica INPS bisogna tener conto della clausola di rinvio al decreto-legge n. 138/2011 convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 148/2011 il quale prevede all'art. 1, comma 3 che le Pubbliche Amministrazioni debbono apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell' articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 (che richiama le ulteriori riduzioni previste dall'articolo 74 d.l. 112/2008) nonché procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'Inps.

Comma 2-bis.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali; a tale scopo l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell'INPDAP e dell'ENPALS.

Comma 3.

L'INPS subentra anche nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2, per la loro residua durata.

Comma 4.

Gli organi degli enti soppressi, ossia il presidente, il consiglio di Indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

Comma 5.

Disciplina la collocazione dei sette componenti del Collegio dei sindaci dell'Inpdap, prevedendo che due vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell'Inps e cinque sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale (per esigenze di consulenza, studio e ricerca) della ragioneria generale dello Stato.

Comma 6.

Per far fronte all'incremento dell'attività dell'Inps a seguito della soppressione degli enti e per assicurare la rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 7.

Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

Comma 8.

La riorganizzazione dovrà comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.

I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Comma 9.

La durata in carica del Presidente dell'Inps è differita al 31 dicembre 2014.

Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici**Comma 2.**

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).

Comma 3.

Prevede, su domanda dei soggetti interessati che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, una certificazione dei diritti acquisiti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 per i soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturino i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:

- a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7;
- b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai successivi commi 14, 17 e 18.

Comma 4.

Dispone la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione viene liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, di conseguire la pensione di vecchiaia all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dalle successive disposizioni.

E' inoltre previsto un sistema di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del D.L. n. 78/2010. Lo stesso comma prevede altresì che nei confronti dei lavoratori dipendenti l'efficacia delle disposizioni, di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970, operi fino al conseguimento del richiamato limite massimo di flessibilità.

Comma 5.

Dispone l'eliminazione delle c.d. finestre mobili con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato.

Comma 6.

Dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei seguenti termini:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato

a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 66 anni per i pubblici dipendenti (lavoratori e, ai sensi dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009, lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- 66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS.

Comma 7.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Si prescinde dall'importo minimo solamente se si è in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Comma 10.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata e che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, viene innalzato il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (cd. "quarantesimi"). Sulla base delle nuove disposizioni nel 2012 l'accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti

maturata anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.

Inoltre, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno anticipato rispetto all'età di 62 anni.

Tale percentuale è pari all'1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni. Nel caso in cui non ci sia il pieno raggiungimento dell'età pensionabile, è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.

Comma 11.

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 1996, maturano il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari - per l'anno 2012 - a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Comma 12.

Si ribadisce l'applicazione della disciplina degli adeguamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento, così come modificati dall'articolo in esame, agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. n. 78/2010.

Comma 13.

Stabilisce la cadenza biennale dell'aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L. n. 78/2010.

Comma 14.

Le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre") continuano ad applicarsi, in primo luogo:

- ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Le disposizioni previgenti continuano altresì ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma seguente e sulla base della procedura ivi disciplinata, a una serie di lavoratori ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991);
- lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
- lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. n. 112/2008.

Comma 15.

Con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi, sono definite le modalità di attuazione del comma precedente. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa.

Comma 15-bis.

Prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti quali:

- anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione di aver maturato, prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ("quota 96" quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni). Tali lavoratori possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
- se donne, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni entro il 31 dicembre 2012.

Comma 17.

Dispone alcune modifiche all'articolo 1 del D.lgs. n. 67/2011 che disciplina l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti) prevedendo la limitazione agli anni 2008-2011, anziché 2008-2012, del periodo transitorio e la disciplina a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012 anziché dal 1° gennaio 2013.

Per quanto concerne i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, dal 1° gennaio 2012 viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella allegata della legge n. 247/2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 77 giorni all'anno.

Comma 18.

Prevede l'adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle